



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 290

Ordinanza n. 290/T.V.

Chieti, li 20.07.2018

IL COMANDANTE

Vista la richiesta del Sig. Desiderio Andrea, acquisita al prot. n. 46823 del 18.07.2018, con la quale si chiede l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Monsignor Rocco Cocchia, in prossimità del civico n. 8, per il giorno 24 luglio prossimo, dalle ore 14,00 alle ore 18,00, al fine di poter effettuare operazioni di trasloco;

Considerato che sarà utilizzato l'autocarro Nissan tg. CS 903 BY, delle dimensioni di m. 7,85 x 2,20 e della massa a pieno carico di q.li 35, oltre ad una scala montacarichi, che dovranno posizionarsi in prossimità del civico n. 8, occupando parte di un'area privata e parte della carreggiata, dove non è consentita la sosta veicolare;

Ritenuto, pertanto, di interdire la sosta veicolare sul lato opposto all'area da occupare, lungo un lato perimetrale dell'istituto scolastico ivi ubicato, al fine di consentire una buona fluidità veicolare durante l'esecuzione del trasloco;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire per motivi di ordine pubblico nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. B) D.Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco di cui in premessa:

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Monsignor Rocco Cocchia, sul lato opposto al civico n. 8, lungo tutto il lato perimetrale dell'istituto scolastico ivi ubicato, per il giorno 24 luglio 2018, dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

Si autorizza l'autocarro Nissan tg. CS 903 BY, oltre alla scala montacarichi, alla sosta in Via Monsignor Rocco Cocchia, in prossimità del civico n. 8, per il giorno 24 luglio 2018, dalle ore 14,00 alle ore 18,00, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco. L'occupazione dovrà avvenire solo dopo che la Ditta si sia assicurata che non ci siano autovetture in sosta nell'area posta in divieto con il presente provvedimento.

La Ditta incaricata dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Resta, inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Si prescrive la recinzione del raggio d'azione del montacarichi, a salvaguardia della pubblica incolumità.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.M.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni

Donatella Di Giovanni